

IL regime derogatorio ad alcune norme del Codice dei Contratti introdotto dal D.L. 76/2020 e dalla legge di conversione sino al 31/12/2021 ad alcune norme del Codice dei Contratti. Il prolungamento sino al 31/12/2021 delle sospensioni e delle sperimentazioni introdotte nel codice appalti dallo sbloccacantieri.

Aspetti critici ed opportunità

MILANO 2020

Giuseppe Sozzi

Indice della giornata

Il regime derogatorio introdotto sino al 31/12/2021 per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie dal D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/20.

Il quadro delle modalità di affidamento sottosoglia dopo la legge 120/20.

L'estensione dell'utilizzo della "Determinazione semplificata" di cui all'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/16: opportunità e criticità dello strumento.

L'applicazione del principio di rotazione nel regime derogatorio dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 introdotto dal D.L. 76/2016.

Le deroghe introdotte dal D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 all' art. 36 del D.lgs 50/2016 e al comma 2 dell'art. 157 del D.lgs 50/2016 per i servizi di ingegneria tecnici e di architettura.

La scelta dei criteri di aggiudicazione dopo il D.L. 76/2020.

I nuovi limiti temporali per l'aggiudicazione delle procedure di gara.

La non obbligatorietà per le procedure sottosoglia della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016 (salvo casi espressamente motivati).

L'affidamento di lavori servizi e forniture anche in mancanza di una specifica. previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del D.lgs 50/2016.

IL prolungamento di alcune norme del D.L. 32/19 "sbloccacantieri" sino al 31/12/2021 previsto dalla legge 120/20.

VALORE DEGLI AFFIDAMENTI

C
O
N
F
E
R
M
A
T
O

- **SOTTO SOGLIA** (art. 36)

- **SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

(art. 35)

1. € 5.350.000,00 LL.PP. / Concessioni
2. € 214.000,00 FF.SS.
3. € 750.000,00 Servizi Sociali & servizi allegato

IX



IL SOTTOSOGLIA PER FORNITURE E SERVIZI DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE)

Forniture, servizi (anche nei servizi sociali) e incarichi di progettazioni

Da €. 0 ad €. 4.999 Affidamento diretto senza obbligo rotazione e utilizzo MEPA o Convenzioni Consip o Regionali se esistenti

Da 5000 sino Fino a €150.000. **Affidamento diretto** con obbligo rotazione e utilizzo MEPA o Convenzioni Consip o Regionali se esistenti.

Per gli affidamenti diretti sino ad €. 40.000 non è obbligatorio la pubblicazione dell'avviso dei risultati.

SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIU' OPERATORI ECONOMICI (eliminato obbligo Motivazione ma va motivata scelta di quel operatore) obbligo rotazione e Utilizzo MEPA o Convenzioni Consip O regionali se esistenti.

Forniture e servizi

Da € 75.000 sino alla soglia comunitaria (214.000) PROCEDURA NEGOZIATA **con almeno 5 offerte se esistenti** (Obbligo Rotazione) e Utilizzo MEPA o Convenzioni Consip O regionali se esistenti.

Servizi sociali e Ristorazione scolastica

Da 150.000 Sino a soglia comunitaria (€. 750.000) Procedura Negoziata con almeno 5 offerenti per acquisizione servizi sociali e mense scolastiche (Obbligo Rotazione) e Utilizzo MEPA o Convenzioni Consip O regionali se esistenti

In caso di procedura negoziata l'avvio della procedura deve essere pubblicato sui siti del Comune (amministrazione trasparente): la pubblicazione dell'avviso dei risultati dell'affidamento deve contenere anche i nominativi dei soggetti invitati.

Per gli affidamenti di forniture e servizi sino alle soglie di rilievo comunitario e per i lavori sino ad Euro 149.000 non opera lo Stand Still.

Questo quadro normativo derogatorio rispetto al codice degli appalti rimane in vigore salvo diverse disposizioni normative sino al 31/12/2021

IL SOTTOSOGLIA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE)

Da €. 0 ad €. 4.999 Affidamento diretto senza obbligo rotazione e utilizzo MEPA o Convenzioni Consip o Regionali se esistenti

Da 5000 sino Fino a €150.000. **Affidamento diretto** Lavori con obbligo rotazione e utilizzo MEPA o Convenzioni Consip o Regionali se esistenti.

Per gli affidamenti diretti sino ad €. 40.000 non è obbligatorio la pubblicazione dell'avviso dei risultati.

SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI DUE O PIU' OPERATORI ECONOMICI (eliminato obbligo Motivazione ma va motivata scelta di quel operatore) obbligo rotazione e Utilizzo MEPA o Convenzioni Consip O regionali se esistenti.

Per LL.PP. pari/sup. €150.000 sino a €. 350.000 Procedura negoziata con almeno 5 operatori se esistenti (Obbligo Rotazione) e Utilizzo MEPA o Convenzioni Consip O regionali se esistenti

Per LL.PP. pari/sup. €350.000 sino a €. 1.000.000 Procedura negoziata con almeno 10 operatori se esistenti (Obbligo Rotazione) e Utilizzo MEPA o Convenzioni Consip O regionali se esistenti

Per LL.PP. pari/sup. €1.000.000 sino alla soglia comunitaria (€.5.350.000) procedura negoziata con almeno 15 operatori se esistenti (Obbligo Rotazione) e Utilizzo MEPA o Convenzioni Consip O regionali se esistenti

In caso di procedura negoziata l'avvio della procedura deve essere pubblicato sui siti del Comune (amministrazione trasparente): la pubblicazione dell'avviso dei risultati dell'affidamento deve contenere anche i nominativi dei soggetti invitati.

Per gli affidamenti di forniture e servizi sino alle soglie di rilievo comunitario e per i lavori sino ad Euro 149.000 non opera lo Stand Still.

Questo quadro normativo derogatorio rispetto al codice degli appalti rimane in vigore salvo diverse disposizioni normative sino al 31/12/2021



L'ampliamento della Determinazione semplificata art. 32 comma 2 del codice

Per gli affidamenti di cui alla lettera a e b dell'art. 36 del codice appalti dopo il lavoro istruttorio di individuazione dell'offerente il tutto viene formalizzato con una Determinazione semplificata ai sensi dell'art. 32 comma 2 del codice. Contratto attraverso scambio lettere commerciali o PEC no termine dilatorio controllo requisiti ex-art. 80 e se necessario 83 del codice



I criteri di aggiudicazione per le procedure sottosoglia dopo il decreto Rilancio (D.L. 76/2020) e sino al 31 luglio 2021.

Il D.L. 76/2020 e la legge di conversione riportano temporaneamente i due criteri di aggiudicazione, Massimo ribasso e OEPV (Offerta economicamente più vantaggiosa), sullo stesso piano (mentre il D.lgs 50/2016 soprattutto dopo il correttivo D.lgs 56/2017 privilegia il criterio dell'OEPV lasciando il Massimo ribasso come criterio residuale applicabile solo in determinate situazioni.

Resta però opportuno (per il combinato disposto del comma 9-bis dell'art. 36 e il comma 3 dell'art. 95 del D.lgs 50/20'16) del criterio dell'OEPV per le seguenti procedure di valore uguale o superiore a €.75.000:

Servizi socio-assistenziali e ristorazioni scolastiche e ospedaliere

Servizi con costo manodopera superiore 50 % base d'asta come previsto dall'art. 50 comma 1 del D.lgs 50/2016

Servizi di natura tecnico-intellettuale (es. ingegneristici o architettura)

Servizi ad alto contenuto tecnologico-innovativo.



I nuovi limiti temporali per l'aggiudicazione delle procedure di gara di valore superiore alle soglie di rilievo comunitario.

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell' autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.



La non obbligatorietà per le procedure sottosoglia della presentazione nella documentazione di gara della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016 (salvo casi espressamente motivati)

Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

D.L.32/2019 conv. Con mod. dalla legge 55/2019

Art. 37 comma 4 :sospensione obbligo comuni non capoluogo di ricorrere centrali di committenza per gare di importo superiore ad €. 40.000 sino al 31/12/2020

Art. 59 comma 1: sospensione divieto ricorso appalto integrato nei procedimenti di affidamento

Art. 77 comma 3: sospensione obbligo individuazione Commissari di gara attraverso Albo Nazionale sino al 31/12/2020

Le norme sperimentali introdotte

D.L.32/2019 conv. Con mod. dalla legge 55/2019

Art. 133 comma 8: estensione istituto della "Inversione procedimentale" anche ai settori ordinari sopra e sotto soglia sino al 31/12/2020

Art. 23 comma 3 bis: per gli anni 2019 e 2020 per affidamento di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali è sufficiente la progettazione definitiva. Per l'esecuzione dei lavori è poi necessaria l'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 1 comma 4 della legge 55/2019: avvio di affidamenti di progettazioni anche in assenza del finanziamento dell'opera

Grazie per l'attenzione

Giuseppe dr. Sozzi

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@FondazioneIFEL



Facebook



Youtube